

B

NORME
TECNICHE DI
ATTUAZIONE



All. 3 D.P.Reg 24 aprile 2018, n. 0111/Pres - B Norme tecniche di attuazione
Aggiornato con la Variante 01/2023



- ii. sono ammessi interventi volti a equilibrare fenomeni erosivi attraverso l'utilizzo del materiale ricavato da espurgo dei canali;
 - iii. sono ammesse nuove briccole in legno;
 - iv. sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica la sostituzione delle briccole esistenti con briccole in legno.
10. Sono altresì ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione MIBACT 2009 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica:
- a) il taglio e l'estirpazione della vegetazione su terrazzamenti e prati e pascoli formatasi a seguito di naturale imboschimento;
 - b) la ripresa di attività agricole tradizionali preesistenti sui terrazzamenti quali vigneti, oliveti e frutteti con sistemazioni e sesto d'impianto tradizionali ed eventuali tutori in legno.
 - c) il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;
 - d) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;
 - e) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche ai Beni paesaggistici di cui all'articolo 20.

Art. 30

(Zone umide)

1. Il PPR riconosce e individua le zone umide come individuate dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), di cui all'articolo 142, comma 1, lettera i), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Le zone umide Ramsar riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. In ogni caso, la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione, favorendo il miglioramento dei suoi caratteri naturalistici e paesaggistici;
 - b) ridurre i processi di trasformazione e frammentazione, promuovere la connessione alla rete

- ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica della rete ecologica regionale secondo le direttive formulate per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;
- c) promuovere interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, vie d'acqua costituite dai fiumi Stella ed Isonzo e dal sistema dei canali lagunari, con particolare riguardo al percorso della Litoranea Veneta);
4. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, recepiscono gli indirizzi e le direttive dei singoli ecotopi con funzione di core area contenuta nella Scheda d'ambito 12.
5. Per le porzioni delle zone umide Ramsar interne alla riserva naturale regionale "Foci dell'Isonzo" si applicano le norme del piano di conservazione e sviluppo.
6. Per le zone umide Ramsar o loro porzioni non comprese in piani di conservazione e sviluppo approvati, e fino alla data dell'approvazione degli stessi, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
- 1) modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico, o di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale o identitario, quali i casoni;
 - 2) nuova edificazione, nuova viabilità carrabile, attività estrattive, impianti di depurazione o realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati;
 - 3) riduzione della superficie di isole o zone affioranti, fatti salvi gli interventi di manutenzione dei canali lagunari.

Art. 31

(Zone d'interesse archeologico)

1. Il PPR riconosce e individua le zone d'interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare e parte integrante della rete dei beni culturali di cui all'articolo 42.
2. Le zone d'interesse archeologico riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti", consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Ciascuna zona è descritta nelle "Schede delle Zone di interesse archeologico e ulteriori contesti", costituenti allegato 1 alle presenti norme, comprendenti anche la normativa d'uso sito specifica.
4. La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) tutelare la permanenza e la leggibilità del bene archeologico e del contesto di giacenza in tutte le sue componenti, al fine di assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree, preservandone il loro valore storico-culturale e l'integrità percettiva e,